

**Rep.n. 64888**

**COMUNE DI FIRENZE**

**ENDIASFALTI SPA**

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO**

**CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO**

**DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTEN-**

**ZIONE STRADE E PIAZZE DEL QUARTIERE 5**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di Maggio, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott.ssa Patrizia DE ROSA, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. Alessandro CEOLONI, nato a Vercelli il giorno 8 luglio 1970, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Giacomo SALVI, nato a Pistoia l' 8 maggio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Institore dell'Impresa ENDIASFALTI

SPA, con sede in Agliana (PT) via Francesco Ferrucci n. 61, Cap. 51031,  
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Pistoia  
(PT) n. 00144840477, p. iva 00902140474, conforme risulta da visura ca-  
merale del 03/05/2018.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Se-  
gretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono certo.

#### **P R E M E S S O C H E**

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 2017/G/00532 del 22 novem-  
bre 2017, venivano approvati gli elaborati dell'Accordo Quadro relativi a  
"Interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 5" Codice Opera  
170066, ed il finanziamento di tutte le opere, provviste e prestazioni oc-  
correnti per tali lavori;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e  
Mobilità - Servizio Viabilità n. 2017/DD/08746 del 4 dicembre 2017 è stato  
disposto il ricorso a procedura aperta per l'affidamento dell'accordo qua-  
dro per gli Interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 5,  
C.O. 170066, CUP H17H16001970004 e CIG 7302466992 secondo il cri-  
terio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito di quanto disposto nella citata determinazione dirigenziale del-  
la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2017/DD/08746 del 4 di-  
cembre 2017 e delle successive determinazioni di precisazione, n.  
2017/DD/09369 del 18 dicembre 2017 e n. 2017/DD/9473 del 20 dicem-  
bre 2017 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità  
sono stati approvati gli atti di gara;

- in data 11 aprile 2018, con determinazione dirigenziale n.

2018/DD/02631, venivano approvati i verbali di gara, l'affidamento in oggetto veniva definitivamente aggiudicato alla Ditta ENDIASFALTI SPA, che ha presentato l'offerta risultata con punteggio più alto ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, e che ha offerto un ribasso del 43,13% (quarantatré virgola tredici per cento) sui prezzi a base di gara;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come da nota Prot. 135467 del 26 aprile 2018;

- l'impresa ENDIASFALTI SPA risulta iscritta nella WHITE LIST costituita presso la Prefettura di Pistoia;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2018/DD/2852 del 24 aprile 2018 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Mobilità della DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', nella persona di Alessandro CEOLONI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'Impresa ENDIASFALTI SPA in persona del Sig. Giacomo SALVI, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di esecuzione lavori relativi

	agli interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 5, c.o.	
	170066, CUP H17H16001970004 e CIG 7302466992 alle condizioni tutte	
	di cui:	
	- al presente contratto;	
	- all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara e	
	conservate agli atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici	
	presso l'Area di Coordinamento Tecnica;	
	ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costitui-	
	scono parte integrante e sostanziale:	
	- capitolato speciale di appalto Parte I <sup>a</sup> Norme Amministrative;	
	- capitolato speciale di appalto Parte II <sup>a</sup> Norme Tecniche	
	nonchè ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti del	
	Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici presso l'Area di Coordina-	
	mento Tecnica pur se non materialmente allegati al presente atto:	
	a) l'elenco prezzi unitari;	
	b) il piano di sicurezza quadro;	
	c) schema di contratto applicativo	
	Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente	
	contratto, pur se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui	
	al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.	
	Il Sig. Giacomo SALVI, nei nomi, accetta l'esecuzione dei lavori oggetto	
	del presente contratto di accordo quadro, nonchè tutte le condizioni cui	
	viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolo-	
	samente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal co-	

dice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Giacomo SALVI, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencata nell'Elenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, e che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e, pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi, e si impegna conseguentemente ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

## **ART. 2 CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di Euro 1.374.000,00 (unmilionetrecentosettantaquattromila), comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato all'articolo che segue. Il costo degli oneri relativi alla sicu-

rezza, calcolati presuntivamente in Euro 40.000,00 (quarantamila), è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.

### **ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro ha una durata massima di 24 mesi, pari a 730 giorni, e decorre dal momento della sottoscrizione del presente contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede.

Le parti danno atto che il Comune di Firenze ha facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all'art. 2 che precede, al termine dei 24 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell'affidatario.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.

Le parti danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto

nel rispettivo contratto applicativo.

#### **ART. 4 GARANZIE**

Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori garanzie del co. 2 dell'art. 103 D.Lgs 50/16, calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 1.374.000,00, viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/16 essendo l'Impresa ENDIASFALTI SPA in possesso delle certificazioni richieste. Detta cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria n. 7404901 emessa in Pistoia in data 14 maggio 2018 da Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il Sig. Giacomo SALVI nei nomi, si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.14 nei termini ivi previsti.

#### **ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL**

#### **13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI**

#### **DELL'APPALTO**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'Impresa ENDIASFALTI SPA si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare, la suddetta Impresa, con nota di trasmissione prot. n. 150799 del 10 maggio 2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a comuni-

	care al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato	
	alle commesse pubbliche e ha individuato nei Sig.ri Vincenzo GUARINO	
	C.F. GRNVCN74D28C967E e Biagio GUARINO C.F.	
	GRNBGI40S29E474T le persone delegate ad operare su di esso.	
	Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3	
	della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico ban-	
	cario sul seguente conto corrente dedicato:	
	- BANCA MONTE PASCHI DI SIENA Codice IBAN	
	IT89Y0103070370000000402259.	
	Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente	
	atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il	
	presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,	
	della L.136/2010.	
	<b>ART. 6 CONTRATTI APPLICATIVI</b>	
	Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del	
	presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo,	
	così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante	
	scrittura privata con mezzo elettronico e sarà conforme allo schema di	
	contratto applicativo allegato al presente contratto.	
	I singoli contratti applicativi saranno stipulati a misura, alle condizioni offer-	
	te dall'affidatario con prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi dell'art.	
	59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi	
	fissi e invariabili.	
	<b>ART. 7 NORME DI RIFERIMENTO</b>	
	Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla di-	
	8	

disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:

- termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie.

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito delle deroghe disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

1) L' Impresa ENDIASFALTI SPA dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Impresa ENDIASFALTI SPA dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) L' Impresa ENDIASFALTI SPA dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4) L'Impresa ENDIASFALTI SPA appaltatrice si impegna a dare comuni-

cazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

6) L'esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **ART. 9 SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante

Modello Unico Informatico.

I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

E richiesto, io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale Vicario Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere undici e parte della seguente fino qui.